



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

26_CST

Avviso pubblico

Azione 2 “Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura”

Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.2 PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139



Indice

Indice	2
1) Premessa.....	4
1.1 Quadro di riferimento dell'intervento	4
1.2 Normativa e documentazione di riferimento	4
1.3 Definizioni.....	5
1.4 Obiettivo Specifico	6
1.5 Finalità dell'azione.....	7
1.6 Area territoriale.....	7
2) Scadenza.....	7
3) Dotazione finanziaria	7
4) Misura del contributo pubblico e partecipazione del FEAMPA	7
4.1 Intensità dell'aiuto	7
4.2 Contributo massimo ammissibile	8
5) Attività ammissibili, operazioni attivabili	8
5.1 Attività ammissibili.....	8
5.2 Operazioni attivabili.....	8
5.3 Spese ammissibili	9
5.3.1 Beni e servizi	10
5.3.2 Specifiche relative alle spese per lavori	12
5.3.3 Specifiche relative alle spese per beni e servizi.....	12
5.3.4 Terreni	13
5.3.5 Edifici	14
5.3.6 Spese generali.....	14
5.4 Spese non ammissibili	15
5.5 Progetti non ammissibili	16
5.6 Stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione.....	16
6) Soggetti ammissibili e condizioni di partecipazione	17
6.1 Soggetti richiedenti.....	17
6.2 Criteri di ammissibilità	17
7) Modalità di presentazione delle domande.....	18
7.1 Presentazione delle domande	18
7.2 Documentazione da allegare alla domanda.....	19
8) Criteri di selezione	21
9) Istruttoria delle domande.....	22
9.1 Soggetto competente	22



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

9.2 Ricevibilità	22
9.3 Ammissibilità	22
9.4 Valutazione	23
9.4.1 Graduatoria provvisoria	23
9.4.2 Graduatoria definitiva	24
9.5 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode	24
9.6 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario	25
10) Obblighi specifici dell'intervento	26
11) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)	27
12) Provvedimento di concessione del sostegno	27
13) Modalità di pagamento e documenti giustificativi di spesa	29
13.1 Modalità di pagamento	29
13.2 Documenti giustificativi di spesa	30
14) Tempi e modalità di esecuzione del progetto	31
15) Modalità di erogazione dei contributi	31
15.1 Trattamento delle domande di pagamento	31
15.2 Domanda di pagamento dell'anticipo	31
15.3 Domanda di pagamento stati di avanzamento lavori (SAL)	32
15.4 Domanda di pagamento del Saldo	34
16) Varianti in corso d'opera	36
17) Proroghe	38
18) Decadenza dal sostegno	39
19) Recesso per rinuncia	39
20) Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	40
21) Cumulo degli aiuti pubblici	41
22) Misure di informazione e comunicazione	41
23) Rettifiche finanziarie e recuperi	42
24) Gestione dei ricorsi	42
24.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda	42
24.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del sostegno	43
25) Trattamento dei dati	43
26) Ulteriori disposizioni e modalità di richiesta chiarimenti	43
27) Allegati	44

1) Premessa

1.1 Quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	2 - Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE
Obiettivo Specifico	2.2 - Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la trasformazione di tali prodotti
Azione	Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Codice intervento	222202
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 54, 55, 66
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna (Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale)
Soggetto attuatore	Agenzia Argea

1.2 Normativa e documentazione di riferimento

Di seguito viene riportato un elenco della principale normativa di riferimento:

- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato il 15/07/2022 con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787;
- PN FEAMPA 21-27, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022, modificato con Decisione C (2024) 3582 final del 24 maggio 2024 e con Decisione C (2025) 8823 final del 10 dicembre 2025
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN-FEAMPA 21-27 con procedura scritta conclusa il 09.05.2023;
- Documento metodologico per l'applicazione dei Criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo approvato dal Tavolo Istituzionale del PN-FEAMPA 21/27;
- La Legge Regionale 6 febbraio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale n. 20 protocollo uscita n. 1793 del 30 aprile 2026, avente ad oggetto: "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027. Linee di indirizzo per l'attuazione dell'Obiettivo Specifico 2.1 - Azione 4 "Competitività e sicurezza dell'attività di acquacoltura e dell'Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 2 "Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura".

1.3 Definizioni

Si riportano le principali definizioni per la corretta lettura del presente avviso:

- "Impresa acquicola"- un'impresa che esegue una o più attività connesse all'acquacoltura.
- "Impresa di pesca"- un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- "Prodotti della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
- "Settore della pesca e dell'acquacoltura": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
- "Piccola pesca costiera": attività di pesca praticata da:

- pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15, che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
- pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi
- “Soggetto attuatore dell'intervento” – Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura
- PPC – Piano di Produzione e Commercializzazione
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

1.4 Obiettivo Specifico

Le azioni dell'Obiettivo Specifico 2.2 rispettano le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici dell'Unione Europea (COM (2021) 236 final), contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del *Green Deal europeo* e della strategia *Farm to Fork* e potranno sostenere anche il Macro Obiettivo (MO3) e il Macro Obiettivo 4 (MO4) del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura (PSNA) nell'attuazione di alcune specifiche linee strategiche.

Le azioni dell'Obiettivo Specifico 2.2 sostengono la transizione energetica, la competitività delle imprese e la sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso il rispetto della equa concorrenza nei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

1.5 Finalità dell'azione

La finalità dell'azione "Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura" è quella di sostenere la capacità produttiva e gestionale delle imprese anche mediante la promozione del lavoro in sicurezza per gli operatori dei settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'azione, attraverso l'intervento "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti" (codice intervento 222202) attiva le seguenti operazioni:

- **operazione 54** "Investimenti in dispositivi di sicurezza"
- **operazione 55** "Investimenti nelle condizioni di lavoro"
- **operazione 66** "Altro (economico) - Investimenti produttivi"

1.6 Area territoriale

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico è diretta a tutto il territorio della Regione Sardegna.

2) Scadenza

La presentazione delle domande di sostegno è fissata **dalle ore 10:00 dell'8 giugno 2026 alle ore 10:00 del 24 luglio 2026.**

3) Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per il presente avviso è pari a **€ 1.000.000,00**, di cui € 500.000,00 di quota UE, € 350.000,00 di quota nazionale e € 150.000,00 di quota regionale.

4) Misura del contributo pubblico e partecipazione del FEAMPA

4.1 Intensità dell'aiuto

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari **al 50%** della spesa totale ammissibile al beneficio.

In deroga al paragrafo precedente le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella:

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera ^{1 2}	100
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle micro, piccole e medie imprese (PMI)	60

Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni di cui sopra si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art. 41 del Reg. (UE) 2021/1139.

Per uno stesso progetto non è possibile la selezione di un'iniziativa che comprenda operazioni con diversi tassi di intensità di aiuto.

4.2 Contributo massimo ammissibile

È previsto un contributo massimo per ciascun progetto pari a **euro 500.000,00**.

5) Attività ammissibili, operazioni attivabili

5.1 Attività ammissibili

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013³ attraverso l'Obiettivo Specifico 2.2 "Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché la trasformazione di questi prodotti".

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito dell'azione 2, viene attuato attraverso investimenti per migliorare la competitività e le condizioni di lavoro e sicurezza delle imprese attive nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e/o la commercializzazione dei propri prodotti (vendita diretta) **con esclusione della vendita al dettaglio**.

Il sostegno del FEAMPA 21/27 sostiene le seguenti tipologie di investimenti:

- realizzazione e ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture;
- acquisto di attrezzature per il miglioramento della competitività e delle condizioni di salute, sicurezza e di lavoro degli addetti.

5.2 Operazioni attivabili

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili dall'intervento:

- **operazione 54 - Investimenti in dispositivi di sicurezza**

¹ Tale percentuale di aiuto viene riconosciuta esclusivamente a operazioni realizzate completamente da **operatori della piccola pesca costiera** che siano strettamente connesse alla stessa.

² La «piccola pesca costiera» è l'attività di pesca praticata da:

- pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15, che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
- pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi;
-

³ Si veda appendice

L'operazione promuove l'ammmodernamento degli impianti mediante l'acquisto di macchinari e attrezzature per il miglioramento della sicurezza degli operatori del settore (es: sistemi antincendio, sistemi di sicurezza e di allarme, sistemi di riduzione del rumore).

Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.

- **operazione 55 - Investimenti nelle condizioni di lavoro**

L'operazione promuove l'ammmodernamento degli impianti con investimenti per migliorare le condizioni di lavoro, la tutela della salute e il miglioramento dell'igiene degli addetti (es: strutture ricettive dedicate comprensive di servizi igienici, aree comuni, cucine e strutture di ricovero).

Sono ammissibili a sostegno solo investimenti che vanno al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale.

- **operazione 66 - Altro (economico) – Investimenti produttivi**

L'operazione è finalizzata al miglioramento della competitività delle attività del settore della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine l'operazione sostiene investimenti produttivi mediante l'ammmodernamento di impianti esistenti e/o la realizzazione di nuovi impianti che:

- contribuiscono a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
- si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 2018/848;
- portano alla realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

5.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui sopra le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- costi del personale;
- spese per lavori;
- spese per beni e servizi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di edifici;
- ammortamento;
- spese generali.

Di seguito si riportano le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese sopra elencate.

5.3.1 Beni e servizi

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto di attrezzature, macchinari, dispositivi di sicurezza e impianti specialistici per la realizzazione di interventi che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro quali ad esempio (operazioni codice 54 e 55):
 - apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
 - rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
 - protezioni sulle macchine, ecc.;
 - illuminazione di emergenza;
 - videocamere e schermi di sicurezza;
 - acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
 - acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
 - dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
 - servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
 - attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
 - attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
 - vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;

- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili,
- dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- acquisto di macchinari e attrezzature per investimenti relativi al commercio quando questo sia parte integrante dell'impresa di pesca e di acquacoltura oppure per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti/sottoprodotti quali ad esempio (operazione codice 66):
 - macchine per il lavaggio e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - banconi refrigerati, bilance di precisione;
 - macchine per il ghiaccio, tavoli di sezionamento;
 - contenitori utilizzati nel ciclo di lavorazione;
 - carrelli e nastri trasportatori;
 - celle frigo di pronta installazione;
 - coltelli per il sezionamento e filettatura del prodotto, bollitori, macchine per il sottovuoto;
 - vasche per la pulizia e disinfezione degli utensili, vasche per il lavaggio del prodotto primario;
 - celle di affumicamento, essiccatoi;
 - macchine filettatrici, macchine tritatici, macchine per l'imballaggio e per il confezionamento, ecc.;
- macchinari ed attrezzature per etichettatura (operazione di codice 66);
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici quali le spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo – ovvero l'acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero; l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto del materiale vivo.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:

- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni - servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico⁴;

⁴ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, ecc. (ad es. verifiche strutturali);
- opere impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione del progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento.

5.3.2 Specifiche relative alle spese per lavori

Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente per le operazioni coerenti e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. n. 28/12 del 31/07/2024 (di seguito indicato come Prezzario).

Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

I costi per lavori non ricompresi nelle voci del Prezzario dovranno essere quantificati allegando un'apposita analisi dei prezzi con le modalità di seguito elencate:

- per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario, sono ammissibili i cosiddetti "Nuovi Prezzi" che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP");
- ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta dal tecnico progettista o da perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario.

5.3.3 Specifiche relative alle spese per beni e servizi

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre diversi operatori economici.

La richiesta di preventivo deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

I preventivi devono essere rilasciati da ditte che non sono imputabili ad un unico centro decisionale, l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione dei preventivi si basa sugli indici presuntivi concreti individuati dalla giurisprudenza con riferimento alla situazione di causa di esclusione relativa al codice dei contratti, tra i quali rientrano i casi in cui le ditte hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fanno capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali hanno gli stessi indirizzi, e svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

5.3.4 Terreni

L'acquisto di terreni è possibile alle seguenti condizioni:

- sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il **10 per cento** della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata⁵, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al **15 per cento** (si veda spiegazione nota precedente);
- deve essere presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.
- l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di
- i ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno.

⁵ Esempio: su una spesa totale ammissibile di 100, la spesa per il terreno (10%) inclusa nell'operazione considerata, può essere massimo pari a 10 (90 + 10 = 100).

5.3.5 Edifici

Il costo per l'acquisto degli edifici è spesa ammessa qualora connessa alla realizzazione di investimenti relativi alle operazioni di cui sopra, fino ad un massimo del 50% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici del FEAMPA, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- deve essere presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali
- vincoli gravanti sull'area interessata;
- la perizia giurata di cui sopra espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- l'edificio deve essere utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione;
- assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e seguenti del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.

5.3.6 Spese generali

Si tratta di spese collegate all'operazione necessarie per la sua preparazione o esecuzione; trattasi di spese ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del **12%** dell'importo totale delle altre spese ammissibili.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi:

- spese per la costituzione di ATI/ATS ecc.;
- spese per consulenza tecnico-progettuale e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie e le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferente all'operazione;

- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

5.4 Spese non ammissibili

Secondo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili al contributo le seguenti voci:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) imposta sul valore aggiunto («IVA»);
- d) spese per locazione finanziaria.

Non sono ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 e in particolare dell'art. 13.

Non sono ammissibili i seguenti altri costi:

- deprezzamenti e passività;
- interessi di mora;
- perdite sul cambio, commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014 (**Delocalizzazione**: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE).

5.5 Progetti non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMPA i progetti **materialmente completati prima della presentazione della domanda** di finanziamento ad Argea, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. L'opera sarà considerata materialmente conclusa anche nel caso in cui la mancata utilizzazione sia imputabile all'impresa;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte.

5.6 Stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 e in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il contributo FEAMPA a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, deve essere restituito se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifica quanto segue:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito⁶ a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità (restituzione *pro rata temporis* per i mesi di mancato impegno).

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva

⁶ Ottenere un beneficio in modo improprio o ingiusto, senza rispettare le regole previste

comunicazione ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA. Lo spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza della Regione Sardegna.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, ecc.), Argea Sardegna procederà tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Per ulteriori disposizioni si rimanda al documento "PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 Linee guida per l'ammissibilità delle spese".

6) Soggetti ammissibili e condizioni di partecipazione

6.1 Soggetti richiedenti

Sono ammissibili al presente avviso le **micro, piccole e medie imprese**⁷ aventi sede legale o operativa nella Regione Sardegna.

6.2 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura:

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione dei CCNL di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e conformi con le disposizioni di legge, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.2 del FEAMPA 21/27
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale o operativa nella Regione Sardegna ⁸
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.138, paragrafo 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509 ⁹
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art. 11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 ¹⁰
per i soggetti che operano nei compendi ittici assentiti in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna, il soggetto richiedente deve essere in regola con gli adempimenti previsti dall'atto di concessione con particolare riferimento al pagamento dei canoni e all'invio delle statistiche del pescato

⁷ Micro, piccole e medie imprese come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

⁸ La sede legale o operativa è quella che risulta dalla visura della Camera di commercio.

⁹ Si veda l'Appendice al presente Avviso

¹⁰ Si veda l'Appendice al presente Avviso

il richiedente non è debitore dell'Amministrazione regionale (l'Amministrazione regionale non deve aver maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione dell'atto di concessione e liquidazione del beneficio medesimo)

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

In caso di **partecipazione in ATS/ATI/altri partenariati**, i requisiti di ammissibilità devono essere **posseduti da tutti i soggetti componenti**.

Il soggetto richiedente deve avere la disponibilità del bene oggetto dell'intervento¹¹

Nel caso in cui l'intervento sia realizzato su un bene in concessione demaniale, può presentare domanda di contributo il soggetto titolare del titolo di disponibilità del bene in cui si esercita l'attività¹²

7) Modalità di presentazione delle domande

7.1 Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere **presentate esclusivamente per via telematica** attraverso il sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna **SIPES** (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno), raggiungibile al seguente link: <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes> (**acronimo SIPES 26_CST, titolo "FEAMPA - Azione 2 "Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura"**).

Le domande devono essere presentate **tassativamente dalle ore 10:00 dell'8 giugno 2026 alle ore 10:00 del 24 luglio 2026**.

Le domande di contributo presentate oltre i termini non vengono accettate dal sistema.

Le domande saranno trasmesse dal SIPES all'Agenzia Argea cui compete l'istruttoria.

Prima della compilazione della domanda si prega di verificare la necessità di aggiornamento della sezione del SIPES **"Gestione anagrafica"** contenente i dati dell'impresa, eventualmente **aggiornando i dati riportati e avendo cura di indicare una PEC valida relativa all'impresa e un numero di telefono del referente della stessa**.

¹¹ Qualsiasi titolo di disponibilità: proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione demaniale o affidamento di attività autorizzata dall'Amministrazione concedente (art. 45 bis del Codice della Navigazione), ecc.

¹² Ad esempio, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione sia un Consorzio di cooperative, può presentare la richiesta il Consorzio o le singole cooperative del Consorzio esclusivamente qualora siano titolari di un atto di assegnazione di un'area da parte del consorzio titolare della concessione.

Se il soggetto indicato in domanda come soggetto firmatario coincide (codice fiscale) con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE), il sistema consente di trasmettere direttamente la domanda (in questo caso non è richiesta la firma digitale).

Qualora il soggetto indicato come firmatario NON coincida con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE) allora il sistema richiede di generare il PDF, firmarlo digitalmente, ricaricare il file firmato e trasmettere tramite lo stesso sistema. In tale caso le domande non firmate digitalmente sono non ricevibili.

Le domande presentate in modo difforme a quanto sopra indicato sono dichiarate non ricevibili e vengono archiviate.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione descritta al paragrafo successivo.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda, **pena non ammissibilità**, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- **relazione tecnica del progetto**, redatta secondo lo specifico modello allegato al presente avviso (si veda Allegato C – Modello A), in cui devono essere riportati i seguenti dati: titolo del progetto, obiettivi e programma dell'intervento, operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc. firmata digitalmente dal richiedente o dal tecnico progettista;
- **foglio di calcolo “riepilogo spese eleggibili”** compilato secondo il modello di cui all'Allegato D (sia in formato editale, sia firmato digitalmente in formato PAdES);
- *se il richiedente fa il suo primo ingresso nel settore dovrà necessariamente presentare:*
 - un piano aziendale;
 - una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- **dichiarazione del tecnico progettista**, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (si veda l'Allegato C – modello C), attestante che per gli interventi previsti dal progetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione oppure che sono già presenti i permessi e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione e che gli interventi rispettano le condizioni previste dal presente avviso;
- *per i progetti di importo del contributo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (150.000 euro): autocertificazioni sui modelli previsti dalle prefetture competenti per territorio;*
- *in caso di ATI/ATS/altre forme di partenariato:* eventuale bozza dell'accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni ecc.), oppure copia dell'accordo di collaborazione, se già presente; la documentazione richiesta al capofila attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità deve essere presentata anche dagli altri membri della ATS/ATI e/o dei partenariati; in particolare, ciascun partner deve presentare la seguente documentazione:

- per i progetti di importo del contributo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (150.000 euro): autocertificazioni sui modelli previsti dalle prefetture competenti per territorio;
- dichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità utilizzando il Modello D “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ” dell’Allegato C;
- **documentazione relativa all’affidamento dell’incarico professionale al tecnico progettista responsabile del progetto che firma l’Allegato C – modello C** che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione di almeno tre preventivi, ecc;
- *nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente, documentazione attestante l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL):* deve essere presentata **documentazione LAV** e buste paga del mese antecedente la data di presentazione della domanda di tutto il personale dipendente;
- *per le spese già sostenute in data antecedente la presentazione della domanda sostegno:* copia dei **giustificativi di spesa, elenco delle spese sostenute e una relazione sulla congruità dei costi** corredata da analisi dei prezzi ed eventuali preventivi richiesti;
- **dettaglio criteri di selezione autodichiarati** (si veda l’Allegato C – modello M);
- **documentazione a giustificazione dei punteggi dei criteri di selezione attribuiti** (ad esempio: certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell’Unione (EMAS), certificazione UNI/PdR125:2022, progetti di inclusione sociale ai quali si è partecipato, altro).

Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

- **tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi** corredati da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione firmata digitalmente dal richiedente relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura; nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o carenza di ditte concorrenti, deve essere presentata una relazione relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata digitalmente dal richiedente; i preventivi devono essere forniti secondo quanto indicato nel paragrafo relativo alle spese ammissibili;
- **dichiarazione di congruità dei costi** firmata digitalmente dal richiedente secondo lo specifico modello allegato al presente avviso (si veda Allegato C – modello B).

Documentazione in caso di investimenti fissi:

- **elaborati grafici dell’intervento** (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- **computo metrico estimativo delle opere** redatto utilizzando il prezzario della Regione Sardegna vigente in materia di lavori pubblici, specificando per ogni voce di costo le quantità in dettaglio e indicando a margine delle medesime il numero di riferimento del prezzario utilizzato; i costi non

ricompresi nelle voci dei prezzari regionali devono essere quantificati allegando un'apposita analisi dei prezzi;

- **relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;**
- **dichiarazione**, resa dal richiedente e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (inserita nel modello di domanda) attestante il possesso dei titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei spese generali da cui si evinca la disponibilità dei fondi, sia delle strutture, attestante, inoltre, la disponibilità ad esibire i titoli di cui sopra e l'impegno ad aggiornare la dichiarazione in qualsiasi momento a seguito di intervenute norme, atti o indirizzi regionali, nazionali o comunitari. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
- **dichiarazione** sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle opere e all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente).

Documentazione in caso di acquisto di edifici

- **Perizia giurata di parte**, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata. La perizia deve, inoltre, attestare che l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo.

Documentazione in caso di acquisto di terreni

- *nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso del valore di mercato del terreno: perizia giurata di parte*, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno.

Tutti i documenti di cui sopra devono essere firmati digitalmente in formato PAdES.

Le autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 secondo i modelli previsti.

8) Criteri di selezione

I criteri per la selezione delle domande sono riportati nella tabella allegata (Allegato A "Criteri di selezione").

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) **pari o superiore a 40**.

In fase di domanda il richiedente deve auto assegnarsi un punteggio avendo cura di indicare nel campo "Note" dello specifico modello (Modello M dell'Allegato C al presente avviso) le motivazioni dell'assegnazione.

9) Istruttoria delle domande

9.1 Soggetto competente

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA riceve le domande di cui al punto 1), provvede, ai sensi della L. 241/1990, ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse e ad inviarne comunicazione agli interessati.

Alle istanze il SIPES assegna un codice che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente, in tutta la corrispondenza conseguente.

Il procedimento istruttorio della domanda di sostegno prevede la verifica di ricevibilità, successivamente le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità; in ultimo, le domande ammissibili sono sottoposte alla procedura di valutazione con l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di selezione indicati nell'Allegato A, ai fini del collocamento nella graduatoria.

Argea Sardegna, in qualunque fase (ammissibilità, istruttoria concessione contributo, varianti, proroghe, pagamenti, ecc.), può richiedere qualsiasi integrazione documentale utile per la positiva chiusura del procedimento.

9.2 Ricevibilità

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA verifica la ricevibilità della domanda sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione;
- completezza dei dati riportati nel modello di domanda;
- corretta sottoscrizione del modello di domanda (qualora richiesto¹³).

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente archiviazione della stessa e comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

La domanda deve essere completa della documentazione indicata nello specifico paragrafo, tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, l'Amministrazione può chiedere integrazioni assegnando un termine di 10 giorni per l'integrazione.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte all'esame di ammissibilità.

9.3 Ammissibilità

Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nello specifico paragrafo.

¹³ Se il soggetto indicato in domanda come soggetto firmatario coincide (codice fiscale) con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE), il sistema consente di trasmettere direttamente la domanda (in questo caso non è richiesta la firma digitale). Qualora il soggetto indicato come firmatario NON coincida con quello autenticato all'accesso al SIPES (con SPID o CIE) allora il sistema richiede di generare il PDF, firmarlo digitalmente, ricaricare il file firmato e trasmettere tramite lo stesso sistema.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento.

Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, rese nell'ambito di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Agenzia procede all'archiviazione dell'istanza (con relativa comunicazione dell'esclusione al titolare) e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA tutte le variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

9.4 Valutazione

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA svolge la fase di selezione delle domande considerate ammissibili mediante assegnazione di un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione riportati nell'Allegato A.

L'assegnazione del punteggio porta alla formulazione di una graduatoria dapprima "provvisoria" e in seguito "definitiva", come descritto nei paragrafi successivi.

Al richiedente possono essere riconosciuti i requisiti di priorità e i relativi punteggi che siano stati oggetto di verifica e attribuzione nella fase di istruttoria.

In caso di parità di punteggio è assegnata priorità alla domanda presentata dal soggetto più giovane (minore età del titolare o del rappresentante legale).

9.4.1 Graduatoria provvisoria

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, sulla base dei punteggi attribuiti in fase di valutazione delle domande di sostegno ricevute, procede alla stesura della graduatoria provvisoria.

La graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute ammissibili al finanziamento, corredate del relativo punteggio e del sostegno previsto, nonché di quelle non ammissibili e non ricevibili per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento di Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA e pubblicata sul sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di esclusione (per le domande non ammesse).

In questa fase, il beneficiario può fare richiesta di riesame inerente al punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno nella fase di ammissibilità, **entro 20 giorni solari** dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA comunica al richiedente, mediante apposita comunicazione trasmessa via PEC, l'esito del riesame.

A seguito della valutazione delle eventuali richieste di riesame viene stilata la graduatoria definitiva.

9.4.2 Graduatoria definitiva

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA procede alla stesura della graduatoria definitiva contenente:

- l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, relativo punteggio e sostegno riconosciuto;
- l'elenco delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio, ma non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Avviso;
- l'elenco delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con la relativa esplicitazione delle motivazioni di esclusione.

La graduatoria, approvata con provvedimento del direttore di Argea Sardegna - Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, viene pubblicata sul sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it.

La pubblicazione della graduatoria assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

9.5 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA esegue le verifiche necessarie ad evitare il doppio finanziamento.

Il beneficiario deve rispettare i seguenti obblighi:

- assicurare l'**utilizzo di un sistema di contabilità separata** o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate a partire dalla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale);
- **indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'operazione;**
- **dichiarare** che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale né ha presentato ulteriori richieste di finanziamento;
- **garantire l'accesso e la consultazione alla documentazione contabile e dei luoghi**, per consentire ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA o ad altri soggetti istituzionali di effettuare i controlli e le verifiche previste e ritenute opportune;
- **attribuire i seguenti identificativi contabili** a seconda della tipologia di giustificativo:
 - per le fatture: il numero progressivo IVA;
 - per la busta paga: numero della busta paga (foglio n. _____) (obbligatorio da quando è stato soppresso il libro paga e matricola);

- per le deleghe di pagamento: n. Protocollo telematico (obbligatorio ai sensi del D.L. n. 223/2006, articolo 37 comma 49);
- per le ricevute occasionali/notule: numero progressivo da attribuire al singolo soggetto facilmente ricollegabile al conferimento di incarico.

Al momento della richiesta di pagamento di stati di avanzamento lavori o del saldo finale, il beneficiario dovrà presentare un **foglio di calcolo dedicato al progetto** sul quale registrare i documenti secondo questo principio, predisposto secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale, nella pagina dedicata al presente avviso.

In sede di controllo in loco e in conformità a quanto stabilito dal documento “PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 Linee guida per l’ammissibilità delle spese” Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA effettua il controllo delle specifiche voci di costo attraverso la verifica dei seguenti elementi:

- a) libro degli inventari/registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR n. 600/1973): anno di acquisto; costo storico di acquisto; eventuali rivalutazioni o svalutazioni; fondo di ammortamento alla fine dell’esercizio precedente; coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d’imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo produttivo;
- b) fattura relativa all’acquisto del bene (al fine della verifica dell’importo inserito nel Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili);
- c) al fine della verifica del pagamento dell’importo complessivo delle spese relative ai beni inseriti nel Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili: assegno circolare o assegno bancario non trasferibile riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l’importo e il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo e definitivo esborso finanziario; estratto conto bancario del beneficiario attestante l’effettivo e definitivo pagamento degli assegni bancari e/o dei bonifici; mandato di pagamento quietanzato dall’Istituto bancario, cassiere e/o tesoriere (nel caso di beneficiario di natura pubblica o assimilabile);

Nel provvedimento di concessione del contributo, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA comunica ai beneficiari le condizioni definite nella presente procedura.

9.6 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, **esclusivamente via PEC** ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA (argea@pec.agenziaargea.it), eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Le variazioni possono riguardare sia i requisiti di ammissibilità, sia elementi connessi alla quantificazione dei criteri di selezione delle domande.

Nel primo caso, a seguito della richiesta di riesame per una domanda di sostegno indicata non ammissibile nella graduatoria provvisoria, Argea può acquisire integrazioni documentali concernenti le variazioni intervenute – sia con riferimento ai criteri di ammissibilità soggettivi, sia a quelli oggettivi – e verificare con ciò l'esito della richiesta di riesame stessa.

Nel secondo caso, qualora, in presenza di una richiesta di riesame, il richiedente comunichi all'Amministrazione variazioni incidenti sulla quantificazione del punteggio, per fatti volontariamente accaduti nel periodo compreso tra la presentazione iniziale della domanda e la formazione della graduatoria di merito provvisoria, ciò non potrà in alcun caso comportare un aumento del punteggio già assegnato e, più in generale, un vantaggio per il richiedente; al contrario, se del caso, esse ne potranno determinare una diminuzione.

Successivamente alla concessione e accettazione del contributo da parte del beneficiario, conseguente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non sarà preso in considerazione alcun riesame della domanda.

10) Obblighi specifici dell'intervento

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

11) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono i seguenti:

- atto di conferimento in forma scritta da parte del soggetto delegante;
- sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà portare un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

12) Provvedimento di concessione del sostegno

Prima dell'emanazione del provvedimento di concessione del sostegno, le domande collocate in posizione utile in graduatoria sono oggetto di verifica istruttoria per la concessione del contributo da parte dell'Agenzia Argea.

In questa fase vengono esaminate le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore.

Inoltre, sarà cura di Argea:

- verificare la regolarità contributiva (tramite acquisizione del DURC);
- acquisire la certificazione antimafia per i progetti di importo contributo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (150.000 euro);

- verifica a campione del registro informatizzato dei debitori ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19 febbraio 2019.

Se ritenuto necessario, Argea potrà effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi e la fattibilità degli investimenti proposti.

A conclusione di tali verifiche tecnico-amministrative, viene redatto il relativo verbale istruttorio.

Le istanze inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria.

Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sino a concorrenza con l'ammontare indicato nell'avviso, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili previste dall'intervento. Nel caso in cui tale soggetto rifiuti il finanziamento parziale si procede con lo scorrimento della graduatoria e con il finanziamento della domanda successiva.

Per le domande presentate come accordi di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni ecc.), entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di Argea dall'approvazione del progetto, devono essere obbligatoriamente presentati gli atti di costituzione degli accordi di collaborazione e solo successivamente Argea provvederà all'adozione dell'atto di concessione del contributo.

L'atto di concessione del contributo in favore del beneficiario è emesso da Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA a chiusura della fase istruttoria.

Il suddetto provvedimento riporta le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti dei vari atti procedurali (istruttoria);
- dati relativi all'ammontare dell'investimento ammesso ed al contributo concesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con la specifica delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale (quota UE 50%, quota FdR 35%, quota regionale 15%).

L'Atto di concessione del contributo viene notificato al soggetto beneficiario interessato via PEC.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno che in fase di istruttoria sono state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comporti il venir meno dei presupposti per la collocazione utile in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'atto di concessione, maggiorate degli interessi legali.

Con la notifica dell'atto di concessione viene comunicato il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato, che il beneficiario dovrà riportare in tutti i giustificativi di spesa inerenti l'operazione.

Le fatture elettroniche con data operazione successiva al 31 maggio 2023 dovranno essere regolarizzate, con l'inserimento del CUP assegnato, secondo le procedure previste dall'Agenzia delle Entrate.

L'atto di concessione può essere soggetto a modifica su richiesta del beneficiario.

13) Modalità di pagamento e documenti giustificativi di spesa

13.1 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP) Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

13.2 Documenti giustificativi di spesa

I giustificativi di spesa sono i documenti che dimostrano il sostenimento delle spese. Le spese devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, pena la non ammissibilità.

La documentazione giustificativa deve essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

La fattura da presentare per la rendicontazione, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, deve contenere le seguenti informazioni:

- titolo del progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del PN FEAMPA;
- indicazione del PN FEAMPA 2021/2027 cofinanziato dalle risorse UE e dell'Obiettivo Specifico;
- estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- numero e data della fattura/documento giustificativo;
- data di fatturazione che rientri nel periodo di eleggibilità della spesa;
- estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, Codice Fiscale o Partita IVA, ragione sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel contratto;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto (per le spese sostenute successivamente alla data di notifica del CUP da parte di Argea e per le fatture elettroniche con data operazione successiva al 31 maggio 2023); estremi identificativi del conto corrente intestato al soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

I documenti quali fatture, ricevute fiscali, devono riportare un'adeguata descrizione della spesa nonché la dicitura "Spesa sostenuta ai sensi del PN FEAMPA 2021-2027 - CUP....."

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura, qualora non siano presenti tutti i suindicati elementi è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante quanto segue:

- il documento giustificativo di spesa _____ n. _____ del _____ è riferito a spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....;
- il documento giustificativo di spesa viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto _____(indicare il bene)" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____(indicare il

numero di matricola del bene)". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva.

14) Tempi e modalità di esecuzione del progetto

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati decorre dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo ed è determinato come di seguito indicato:

- **6 mesi** qualora siano previsti solo acquisiti semplici e di facile installazione;
- **18 mesi** qualora siano previsti investimenti fissi o acquisti complessi (automezzi e/o macchinari).

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento del saldo.

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione (lotto funzionale che soddisfa la funzionalità complessiva del progetto, oltre agli obiettivi e alle finalità dell'operazione) è pari ad almeno al 50% della spesa ammessa.

15) Modalità di erogazione dei contributi

15.1 Trattamento delle domande di pagamento

Le domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi devono essere presentate ad Argea Sardegna - Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA **esclusivamente tramite il SIPES**, secondo le modalità di seguito indicate e/o indicate nell'atto di concessione.

NOTA BENE: Le domande non presentate tramite SIPES sono ritenute non ricevibili e vengono archiviate.

Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione, alla presentazione dello stato finale dei lavori, oppure per acconti secondo le seguenti modalità:

- un acconto di anticipo fino al 40% del contributo concesso;
- liquidazioni di contributo alla presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) fino alla concorrenza del 90% dell'aiuto concesso;
- liquidazione di contributo a saldo alla presentazione dello stato finale dei lavori.

15.2 Domanda di pagamento dell'anticipo

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto concesso per la realizzazione del progetto.

La richiesta di anticipo deve essere presentata all'Agenzia Argea tramite il SIPES entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria, di pari importo, rilasciata da un istituto bancario o prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348, pari al 100% dell’importo anticipato, redatta secondo lo specifico modello allegato al presente avviso.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata almeno una fattura quietanzata oppure altri documenti contabili di valore probatorio, che dimostrino l’effettivo avvio del progetto, in caso contrario la domanda di pagamento è rigettata.

I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA provvede a svolgere le verifiche di conformità su tutta la documentazione presentata; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente garante e del contraente la garanzia.

Ad esito positivo del controllo Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA provvede al pagamento dell’anticipo.

15.3 Domanda di pagamento stati di avanzamento lavori (SAL)

Sono previste erogazioni parziali (acconti) a seguito di presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) per opere e attività in corso di realizzazione.

Nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di anticipo, gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti se il progetto presenta uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per investimenti per i quali è stata liquidata l’anticipazione, gli acconti in corso d’opera possono essere richiesti allorché l’investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile e sarà liquidato il contributo accertato al netto dell’anticipazione precedentemente erogata.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l’erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l’erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che intende richiedere il pagamento dell’acconto deve presentare apposita richiesta all’Agenzia Argea tramite il SIPES allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- eventuali elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato sullo Stato di avanzamento dei lavori (contabilità di SAL, relazione tecnica che descriva l’attuazione fisica e finanziaria del SAL, elaborati grafici e documentazione fotografica di SAL ex ante ed ex-post);

- foglio di calcolo elettronico, di riepilogo cronologico di tutti i giustificativi di spesa presentati, che contenga almeno i seguenti elementi: 1) numero progressivo; 2) numero giustificativo; 3) data giustificativo; 4) denominazione fornitore; 5) partita IVA fornitore; 6) oggetto della fornitura/prestazione; 7) importo imponibile; 8) importo IVA; 9) importo totale;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro firmato digitalmente in formato PAdES dal rappresentante legale;
- dimostrazione di aver utilizzato un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate successivamente la data di pubblicazione del presente Avviso sul Sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna);
- dichiarazione a firma del rappresentante legale che per il progetto e per i singoli costi specifici non sono stati ottenuti altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto affidato sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
- copia libro degli inventari/registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR n. 600/1973), dove siano evidenziate le fatture presentate per la rendicontazione, che riporti: anno di acquisto; costo storico di acquisto; eventuali rivalutazioni o svalutazioni; fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente; coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo produttivo;
- fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente avviso, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO o TNR) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello allegato al presente avviso, che per lo Stato di Avanzamento dei Lavori sono stati rilasciati tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni con indicazione degli estremi degli atti autorizzativi obbligatori in fase di SAL (edilizi, sanitari, ambientali, ecc.);
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA (registri IVA e registri acquisti), oppure, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività svolta non è soggetta al regime di recupero IVA.

I documenti giustificativi della spesa devono rispettare quanto indicato nello specifico paragrafo.

Acquisiti gli esiti del controllo di I livello, che possono includere anche verifiche in loco, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, se del caso, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità.

In caso di esito positivo del controllo, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante e predispose l'atto di pagamento della domanda.

15.4 Domanda di pagamento del Saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Per richiedere il pagamento del saldo il beneficiario deve presentare apposita richiesta all'Agenzia Argea tramite SIPES, entro i 60 giorni successivi la scadenza dal termine dei lavori previsto nell'atto di concessione o da eventuali proroghe. Qualora la domanda di pagamento sia presentata con ritardo, ma entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, sarà applicata una sanzione pari al 3% del contributo dovuto. Per le domande presentate con un ritardo maggiore di 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle stesse (dopo il novantesimo giorno dalla data di fine lavori), si avvierà la procedura di decadenza dal sostegno, fatto salvo le cause di forza maggiore e/o per cause non imputabili alla volontà del beneficiario.

Alla domanda di saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

- foglio di calcolo elettronico, di riepilogo cronologico di tutti i giustificativi di spesa presentati, che contenga almeno i seguenti elementi: 1) numero progressivo; 2) numero giustificativo; 3) data giustificativo; 4) denominazione fornitore; 5) partita IVA fornitore; 6) oggetto della fornitura/prestazione; 7) importo imponibile; 8) importo IVA; 9) importo totale.
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, firmato digitalmente dal rappresentante legale; dichiarazione, resa dal beneficiario, ove sia riportato che i giustificativi di spesa richiesti a saldo non sono stati presentati nelle eventuali precedenti domande di pagamento di SAL;
- dimostrazione di aver utilizzato un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate successivamente la data di pubblicazione presente Avviso sul Sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna);
- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;

- dichiarazione a firma del rappresentante legale che per il progetto e per i singoli costi specifici non sono stati ottenuti altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto affidato sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
- copia libro degli inventari/registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR n. 600/1973), dove siano evidenziate le fatture presentate per la rendicontazione, che riporti: anno di acquisto; costo storico di acquisto; eventuali rivalutazioni o svalutazioni; fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente; coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo produttivo;
- fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente avviso, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA (registri IVA e registri acquisti), oppure, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività svolta non è soggetta al regime di recupero IVA;
- eventuali elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato (contabilità finale dei lavori, relazione tecnica finale che descriva l'attuazione fisica e finanziaria del progetto, elaborati grafici e documentazione fotografica ex ante ed ex-post);
- eventuali atti autorizzativi (edilizi, sanitari, ambientali, ecc.);
- dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo lo specifico modello allegato al presente avviso, che attesti che per l'intervento sono stati rilasciati tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, oppure che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni, e che a seguito della realizzazione del progetto sono stati raggiunti gli indicatori di risultato indicati in fase di presentazione della domanda iniziale di sostegno (specificando tipologia, numero, quantità, ecc.).

I documenti giustificativi della spesa devono rispettare quanto indicato al paragrafo 13.2.

In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto _____(indicare il bene)" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____(indicare il numero di matricola del bene)". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi legali maturati.

16) Varianti in corso d'opera

La domanda di variante deve essere presentata **esclusivamente via PEC** ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA (argea@pec.agenziaargea.it) secondo lo specifico modello allegato al presente avviso e deve essere firmata digitalmente in formato PAdES dal soggetto avente potere di firma.

Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

La richiesta di variante in corso d'opera deve essere **preventivamente** richiesta ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA.

NOTA BENE: Le domande non firmate digitalmente e non presentate tramite PEC non sono ritenute ricevibili e vengono archiviate.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il quadro di comparazione deve essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria della richiesta di variante è effettuata da Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura o anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero

valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

Le categorie di spesa sono definite come di seguito riportate:

- investimenti strutturali;
- automezzi, impianti, macchine e attrezzature;
- acquisto immobili;
- spese per attività di formazione/consulenza;
- spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca;
- premi e indennità.

In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo (ad esempio differente modalità di costruzione del fabbricato previsto).

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, o le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate.

Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Non possono essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato dell'attrezzatura, debitamente giustificato e documentato (es. preventivi di spesa), non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante possono essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun

impegno da parte di Argea e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

17) Proroghe

La domanda di proroga deve essere presentata **esclusivamente via PEC** ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA (argea@pec.agenziaargea.it), secondo lo specifico modello allegato al presente avviso, e **deve essere firmata digitalmente in formato PAdES** dal soggetto avente potere di firma.

Salvo in casi debitamente giustificati e autorizzati, le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi e la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere presentate entro 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori.

Argea accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario e a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

A seguito dell'esito dell'istruttoria, Argea comunica via PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento degli interventi; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga, salvo giustificati eventi, ivi inclusa quella collegata ad una variante, e per un periodo **non superiore a 4 (quattro) mesi** per investimenti mobili o immateriali e **8 mesi in caso di investimenti fissi**.

La proroga non può essere in alcun caso concessa se il beneficiario non dimostra di aver avviato il progetto e di poter rendicontare almeno il 20% dell'importo ammesso (devono essere presentati giustificativi di spesa per almeno il 20% della spesa ammessa).

18) Decadenza dal sostegno

Nella fase successiva all'ammissione al sostegno, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dallo stesso per perdita dei requisiti e mancato rispetto degli obblighi previsti.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione di rinuncia del beneficiario o per iniziativa Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco.

La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, che esprime le relative motivazioni.

Argea procede alla pronuncia di decadenza se viene accertato che il beneficiario non ha rispettato le norme della politica comune della pesca (PCP) per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del sostegno.

Nel caso di pronuncia di decadenza, si procede al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Qualora Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, Argea procede alla pronuncia di decadenza e al recupero degli importi già versati.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

19) Recesso per rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una domanda di sostegno. L'istanza di rinuncia, redatta secondo lo specifico modello allegato al presente avviso, deve essere presentata dal beneficiario via posta elettronica certificata (PEC) ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA all'indirizzo "argea@pec.agenziaargea.it".

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui

sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è altresì consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

20) Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività.

La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo: fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060. Il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte di Argea.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea, della Corte dei Conti e di altri soggetti competenti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'Agenzia Argea, dell'Amministrazione regionale ed eventuali ulteriori soggetti deputati al controllo.

I documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno i seguenti:

- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni;
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;

- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.

In occasione dei controlli di primo livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa e idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente dall'Agenzia Argea su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

21) Cumulo degli aiuti pubblici

Il sostegno non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

22) Misure di informazione e comunicazione

22.1 Sul sito istituzionale l'amministrazione regionale mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate sul presente avviso.

L'elenco contiene i seguenti dati:

- nome del beneficiario;
- denominazione dell'operazione;
- scopo dell'operazione e risultati attesi o conseguiti;
- data di inizio dell'operazione;
- data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
- costo totale dell'operazione;

obiettivo specifico interessato;

tasso di cofinanziamento dell'Unione;

- per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario persona giuridica;
- tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g) del Reg. (UE) 2021/1060.

22.2 I beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000 euro;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
- e) mediante un display elettronico.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'Agenzia Argea applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, decurtando fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

23) Rettifiche finanziarie e recuperi

Una volta accertata l'esistenza di un'irregolarità Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA, provvede all'attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le procedure descritte nello specifico paragrafo del manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna.

Le rettifiche consistono in una revoca totale o parziale del sostegno concesso.

Le risorse svincolate a seguito delle rettifiche finanziarie sono riutilizzate nell'ambito dello stesso Programma Nazionale FEAMPA.

Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del sostegno, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA procede al recupero delle somme indebitamente versate, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.

24) Gestione dei ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

24.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento della domanda di sostegno, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Argea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende rigettato.
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
 - a) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
 - b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio rigetto, di cui al precedente punto 1;
3. ricorso straordinario entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

24.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del sostegno

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del sostegno, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Argea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio rigetto e, pertanto, il ricorso si intende rigettato;
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

25) Trattamento dei dati

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, secondo le modalità e le finalità riportate nell'Allegato B.

26) Ulteriori disposizioni e modalità di richiesta chiarimenti

Qualora le risorse non fossero disponibili per tutte le richieste ammissibili, l'Amministrazione si riserva di prevedere integrazioni della dotazione finanziaria complessiva relativa all'avviso, a valere su eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili. Le istanze ammissibili a finanziamento potranno essere finanziate secondo l'ordine della graduatoria di merito.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere all'annullamento del presente avviso qualora dovessero intervenire giustificati motivi.

Le richieste di chiarimenti sull'Avviso devono essere inviate **esclusivamente via PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it** indicando nell'oggetto **"FAQ avviso FEAMPA 26_CST"**.

I chiarimenti saranno forniti mediante pubblicazione delle FAQ contenenti le risposte ai quesiti richiesti nella pagina del sito istituzionale nella quale è pubblicato l'avviso.

Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse **non oltre il 10 luglio 2026**¹⁴.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti sull'avviso presentate oltre il termine e in modo difforme da quanto sopra indicato.

27) Allegati

Parte integrante dell'Avviso sono i seguenti allegati:

- ALLEGATO A: CRITERI DI SELEZIONE
- ALLEGATO B: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
- ALLEGATO C: MODELLI PREVISTI DALL'AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - Modello A: RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO
 - Modello B: DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI COSTI
 - Modello C: DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA
 - Modello D: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
 - Modello E: DICHIARAZIONE DI QUIETANZA LIBERATORIA
 - Modello F: SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RICHIESTA ANTICIPAZIONE
 - Modello G: MODELLO DOMANDA DI PROROGA
 - Modello H: MODELLO DOMANDA DI VARIANTE ECONOMICA
 - Modello I: MODELLO DOMANDA DI VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
 - Modello L: MODELLO DOMANDA DI RINUNCIA
 - Modello M: MODELLO DETTAGLIO CRITERI DI SELEZIONE AUTODICHIARATI
- ALLEGATO D: MODELLO FOGLIO DI CALCOLO "RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI"

¹⁴ Tale termine rimane fisso e non si tiene conto di eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande.

APPENDICE

Politica Comune della Pesca (PCP)

Di seguito si riporta il testo dell'articolo 2 del Regolamento UE n. 1380/2013 relativo agli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP)

Articolo 2 Obiettivi

1. La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2. La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Per conseguire l'obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

3. La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

4. La PCP contribuisce alla raccolta di dati scientifici.

5. La PCP provvede in particolare a:

- a) eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate; (24)
- b) ove necessario, fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione; (24)
- c) creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;
- d) prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;
- e) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;

- f) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;
- g) contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;
- h) tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;
- i) promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;
- j) essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.

Riferimenti normativi criteri di ammissibilità

Di seguito è riportato per semplificazione il testo dei riferimenti normativi indicati nel paragrafo relativo ai criteri di ammissibilità al momento della pubblicazione dell'avviso. Si prega di verificare sempre la versione aggiornata del testo normativo.

Articolo 138 paragrafo 1 del Reg. (UE EUROATOM) 2024/2509 “Criteri di esclusione e decisione di esclusione”

1.L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 137, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dall'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

- a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

- i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi) per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
- i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - v) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 14 di detta direttiva;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere i principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

- i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
- ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
- iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF, dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici, compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro, nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g);

i) l'entità o la persona si è opposta intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera che la persona o l'entità si oppone a un'indagine, a una verifica o a un audit se compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, rifiutare di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

Reg. (UE) 2021/1139, articolo 11 “Ammissibilità delle domande” paragrafo 1

1. Una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione:

- a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (33) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o

- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34), se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

Reg. (UE) 2021/1139, articolo 11 “Ammissibilità delle domande” paragrafo 3

Fatte salve norme nazionali più rigorose concordate nell'accordo di partenariato con lo Stato membro interessato, una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo se l'autorità competente ha accertato con decisione definitiva che l'operatore ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.